CITTA' DI MONTALTO UFFUGO

Provincia di Cosenza

REGISTRO GENERALE ORDINANZE

ORDINANZA N. 54 del 12/07/2024

Oggetto: **PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI SUL TERRITORIO COMUNALE**

I L S I N D A C O

Considerato:

Che la L.r. n. 20/1992 all'art. 5 prevede che la Regione Calabria elabori il programma regionale per l'attività di forestazione e la gestione delle foreste regionali e che lo stesso sia approvato dal Consiglio regionale;

Che la L.R. 25/2013 recita all'art. 4 comma 6 lettera b) che il Direttore Generale dell'Azienda "Calabria Verde" provveda ad attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale 20/1992, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);

Che gli interventi di manutenzione ordinaria di forestazione, si eseguono senza soluzione di continuità da parte degli Enti Attuatori di Forestazione (Azienda Calabria Verde e Consorzi di Bonifica) per consentire le lavorazioni atte alla tutela del patrimonio boschivo a rischio di incendio e per la mitigazione del dissesto idrogeologico;

Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000 - "Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Vista la Legge Regionale n. 51 del 22/12/2017 "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

Vista la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 – "Legge quadro sulle aree protette";

Vista la Legge n. 266 del 11 agosto 1991 "Legge quadro sul volontariato";

Vista la Legge n 225 del 24 febbraio 1992 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";

Visto il DM 20/12/2001 Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 febbraio 2002, n. 48 recante le Linee guida relative ai piani regionali per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi.

Visto il Regolamento di attuazione DPR n 613 del 21 settembre 1994 "Regolamento recante le norme di partecipazione delle associazioni di volontariato nelle attività di protezione civile";

Visto il D.Lgs n. 152/2006 come integrato dal D.Lgs n.91 del 24/06/2014 art. 14 c. 8, lett. B;

Visto il D. Lgs 19 agosto 2016, n. 177 "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

Viste Le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale, agli artt. 16 e 18 prevedono norme per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e per la gestione dei boschi danneggiati dal fuoco;

Vista la Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25 istitutiva dell'Azienda Calabria Verde.

Che l'art. 4 della richiamata L.R. n. 25/2013 prevede che le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi siano esercitate dall'Azienda Calabria Verde con l'ausilio dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il

supporto della Protezione Civile regionale;
Vista la Legge Regionale 22 Dicembre 2017, n°51 " Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353(Legge quadro in materia di incendi boschivi)".
Visto il T.U. in materia di foreste e filiere forestali" approvato con D.M. del 16.03.2018;
Vista la D.G.R. n. 112 del 13/03/2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale per le attività di sviluppo nel settore della Forestazione e per la gestione delle Foreste Regionali anno 2023;
Vista la D.G.R. n. 201 del 28/04/2023 con la quale è stato approvato il Piano Regionale per la prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi anno 2023;
Vista la D.G.R. n. 174 del 15/04/2024 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano antincendi boschivi 2024;
Visto il Piano Comunale di Emergenza riguardante il rischio di incendi di interfaccia, approvato con Delibera di C.C. n°2 del 27/05/2020, inerente, tra l'altro l'attività di prevenzione degli incendi;
Considerato che nella stagione estiva i terreni incolti, per le particolari condizioni meteorologiche, sono spesso interessati da fenomeni di combustione ed incendi, che potrebbero causare notevoli rischi per l'incolumità della popolazione, dei beni e del patrimonio agro-forestale;
Rilevato che nel periodo estivo, a causa della prevedibile siccità e delle temperature elevate, tale rischio aumenta notevolmente;
Considerato che una parte rilevante degli incendi sul territorio comunale è causata dalla mancanza di pulizia dei terreni incolti o dall'accensione impropria di fuochi;
Considerato che il periodo di maggiore pericolosità intercorre dal 15 giugno al 30 settembre (per come ribadito anche nel manifesto di cui alla Piano AIB 2024);
Ritenuto che la pulizia dei terreni prima della stagione estiva costituisce fondamentale attività di prevenzione dei fenomeni di autocombustione ed incendio;
Considerato che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio, o confinanti anche con altrui proprietà private, provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi, determinando il rischio potenziale di ostruzione dei canali di scolo, tracimazione delle acque e/o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;
Dato Atto che la presenza di terreni incolti e caratterizzata da erba alta o cespugli che può dare origine all'accumulo di rifiuti ed alla proliferazione di ratti e rettili;
Ritenuto pertanto necessari adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo e di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;
Visto l'art.15 del D.Lgs. Lgt. 1° Settembre 1918 n°1446;
Visto l'art.1 del D. Lgs. n° 112 del 31/03/1998;
Visto il D. Lgs. 267/2000, in particolare gli art. 54;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in particolare l'art. 50;
Viste le Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2023. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano-rurale e ai rischi conseguenti. (pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 117 del 20 maggio 2023).

O R D I N A

ai proprietari, conduttori e fittuari di terreni incolti e/o tenuti a pascolo, limitrofi ad altrui proprietà anche di privati, ai fabbricati, alle linee ferroviarie ed alle strade Interpoderali, Vicinali, Comunali, Provinciali e Statali, presenti sul Territorio Comunale, di:

1 provvedere alla pulizia (a proprie spese), previa falciatura della vegetazione cespugliosa e di quant'altro potrebbe essere infiammabile, entro il 19 luglio del corrente anno e di quelli a venire e realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a 30 metri lungo tutto il

perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti, e al fine di scongiurare possibili rischi di incendio per la popolazione, per i beni e per le infrastrutture esposte, verificando inoltre che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale (da ripetersi all'occorrenza ogni qualvolta si renda necessario);

2 asportare e smaltire correttamente eventuali rifiuti rinvenuti all'esito del taglio;

3 provvedere (a proprie spese) allo spurgo e pulizia dei fossi e rispettivi argini e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali;

4 ai conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare contestualmente, perimetralmente e all'interno della superfice coltivata una fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una lunghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, va realizzata entro il 19 luglio di ogni anno.

5 Ai proprietari, affittuari, conduttori a qualsiasi titolo, enti privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 19 luglio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

6 I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazioni in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

7 Di provvedere a segnalare inviando una email a protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it, oppure per iscritto consegnando a mano all'ufficio protocollo all'attenzione del Responsabile ufficio Protezione Civile, le situazioni di propagazione degli incendi che si possano manifestare ai limitrofi terreni, fondi, cortili, giardini, ecc. al fine di adottare misure precauzionali a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.

Fermo quanto già ribadito nella D.G.R. Calabria n. 174 del 15/04/2024 su tutto il territorio regionale durante il predetto periodo di grave pericolosità che va dal 15 Giugno al 30 Settembre di ogni anno, che qui si rafforza sul territorio comunale, è fatto divieto di:

- accendere fuochi, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
- usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
- Abbandonare i rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
- Inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con l'erba secca;
- l'accensione di fuochi (anche per pulizia di sterpaglie) su tutto il territorio comunale. Inoltre la pulizia dei terreni sovraesposti dovrà essere completata su tutto il territorio comunale entro il 19 Luglio di ogni anno e detti terreni dovranno essere mantenuti puliti secondo le prescrizioni di cui sopra per tutto il periodo stabilito, sino al 30 settembre 2024, effettuando se necessari vari interventi idonei a mantenere puliti i fondi per tutto il periodo indicato.
  La prima attività di pulitura dovrà essere effettuata entro il 19 Luglio 2024 e a far data dal 20 luglio 2023 il personale preposto effettuerà sopralluoghi su tutto il territorio comunale ed in presenza di inosservanza della presente ordinanza, eleveranno apposita sanzione per come previsto nelle avvertenze del presente atto.

Il cittadino prima di iniziare ogni attività di pulizia dei fondi dovrà dare comunicazione al responsabile dell'ufficio di protezione civile comunale, inviando una email a protocollo.montaltouffugo@certificatamail.it, oppure per iscritto consegnando a mano all'ufficio protocollo all'attenzione del Responsabile ufficio Protezione Civile, la comunicazione che dovrà contenere il giorno di inizio lavori ed il giorno di fine lavori, oltre a fornire il nominativo degli incaricati dello svolgimento dei lavori di pulizia; il cittadino dovrà inoltre comunicare i dati catastali del terreno che sottoporrà a pulizia.
La pulizia a seguito di apposita sanzione elevata, non determinerà l'annullamento della stessa sanzione, ma eviterà ai proprietari l'addebito di ulteriori spese inerenti la pulizia dei fondi ad opera di personale comunale o mediante ditte del settore reperite a mezzo di cottimo fiduciario.

RENDE NOTO

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, ed all'art. 5, terzo comma, della Legge 7 Agosto 1990, n°241 avverte: responsabile del procedimento è il dott. Mirco Taranto, Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune di Montalto Uffugo.

AVVERTE

Che a tutti i proprietari e/o possessori a qualsiasi titolo di terreni che saranno ritenuti responsabili della inosservanza della presente ordinanza, sarà applicata una sanzione pecuniaria (ex lege 689/1981) che prevede un importo da un minino di € 300 ad un massimo di € 1.200 con eventuale trasmissione alla procura della repubblica in forza dell'art. 650 c.p.;

DISPONE

Di demandare all'Ufficio Comunale di Protezione Civile del comune di Montalto Uffugo l'individuazione catastale dei terreni, fossi e scoli non puliti nei termini indicati.
L'attività di identificazione verrà effettuata anche mediante la collaborazione, con l'associazione Guardie Ambientali d'Italia sez. Montalto Uffugo, in qualità di agenti accertatori con l'ausilio, all'occorrenza, del locale gruppo comunale di Protezione Civile.
I rapporti redatti dagli accertatori su indicati che daranno contezza della violazione delle disposizioni della presente ordinanza e della omessa pulizia terreni e fossi di scolo nei termini indicati saranno trasmessi alla polizia locale che provvederà alla redazione dei relativi verbali sanzionatori.
Si demanda alle forze di polizia tutte ed in particolare al comando di Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza e procedere all'applicazione delle relative sanzioni nell'ipotesi di inosservanza.

Che si dia pubblicità alla presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale ed alla sezione Avvisi del Sito internet istituzionale e venga trasmessa a:
- Prefettura di Cosenza;
- Comando Stazione Carabinieri Forestali – Stazione di Montalto Uffugo;
- Legione Carabinieri Calabria – Stazione di Montalto Uffugo;
- Corpo di Polizia Municipale;

ciascuno per le rispettive competenze.

La presente Ordinanza abroga le precedenti emanate in materia.

Avverso al presente provvedimento è ammesso riscorso al T.A.R. della Calabria entro il termine di gg. 60, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di gg. 120, decorrenti
dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Dalla Residenza Municipale, 12/07/2024

Il Sindaco
F.to BIAGIO ANTONIO FARAGALLI

il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.

L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.